

Roma, 27 Marzo 2007
Prot. n. 2007-19692/TMP

Direzione Operazioni Milano
Direzione Operazioni Napoli
Direzione Operazioni Roma
Direzione Operazioni Torino
Direzione Operazioni Venezia
Loro Sedi

p.c. Direzione Centrale Regolazione Tecnica
Direzione Centrale Operazioni
Direzione Prodotti Aeronautici
Direzione Comunicazione

Oggetto: Certificazioni di Aeronavigabilità e Certificato Acustico

Con la presente, sentita la Direzione Centrale Regolazione Tecnica, si trasmettono in allegato i modelli da utilizzare per il rilascio delle Certificazioni di Aeronavigabilità e del Certificato Acustico degli aeromobili EASA di seguito elencati:

1. Certificato di Aeronavigabilità AESA Modello 25 (EASA - Form 25) ed. Luglio 2006 (**nuova edizione**)
2. Certificato di Aeronavigabilità Ristretto – AESA Modello 24 (EASA Form 24) ed. Luglio 2006 (in due versioni contenenti o meno il riferimento alla Convenzione ICAO) (**nuova edizione**)
3. Certificato Acustico AESA Modello 45 (EASA Form 45) ed. Gennaio 2007 (Tale versione già riflette le variazioni introdotte con la EASA Opinion 01-2006) (**emissione iniziale**)

Le nuove edizioni per i modelli EASA Form 24 e 25, che sostituiscono le edizioni Ottobre 2004 precedentemente diffuse con lettera 04-100527 ARS, sono state emesse per apportare alcuni correttivi di natura essenzialmente formale resisi evidenti durante l'utilizzo della precedente edizione (allineamento delle terminologie ivi usate con quelle analoghe previste nel Codice della Navigazione e nella Parte 21).

A tal riguardo si segnala che l'edizione del modello EASA Form 25, anticipata con l'avvio della consultazione della Circolare NAV-25D (lettera 2007-0015170/TPA del 8 Marzo 2007), riportava erroneamente quale edizione **Gennaio 2007**, invece di



quella corretta **Luglio 2006**, mentre tutti i restanti contenuti dei suddetti documenti risultavano essere esattamente gli stessi.

Relativamente ai Modelli AESA 20 (EASA Form 20 – Permesso di Volo) e AESA 15a (EASA Form 15a - ARC), si è deciso al momento di soprassedere alla loro revisione al fine di includere i succitati analoghi correttivi unitamente alle ulteriori variazioni richieste per essi dagli emendamenti regolamentari alla Parte 21 e alla Parte M di prossima pubblicazione (rif. Opinions 03/2006, 01/2006 e 06/2005).

Per quanto riguarda il **Modello AESA 45 (EASA Form 45) – Certificato Acustico**, esso dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dal 28 Marzo 2007 per gli aeromobili:

1. per i quali EASA ha emesso un EASA Type Certificate Data Sheet for Noise (TCDSN), come ad esempio per l'elicottero Agusta A109S, riportando tutti i dati, come applicabile, necessari alla corretta compilazione del modello AESA 45 (sito internet EASA all' indirizzo http://www.easa.eu.int/home/tc_noise_en.html);
2. per i quali la rispondenza ai requisiti dell'annesso ICAO n. 16 Volume I sia stata determinata EASA in esito a quanto richiesto dall'art 2.3(d) del Regolamento (CE) 1702/2003, riportando tutti i dati, come applicabile, necessari alla corretta compilazione del modello AESA 45. A tal fine è necessario far riferimento alle liste riportate (file excel) nel sito internet EASA al seguente indirizzo http://www.easa.eu.int/home/tc_noise_en.html cliccando su:
 - a. Link to database of EASA approved noise levels for rotorcraft TCDSN rotorcraft.
 - b. Link to database of EASA approved noise levels for heavy propeller driven aeroplanes TCDSN heavy props.
 - c. Link to database of EASA approved noise levels for jet aeroplanes TCDSN jets;
 - d. Link to database of EASA approved noise levels for light propeller driven aeroplanes TCDSN light props.

La gestione di casi particolari di aeromobili EASA per i quali, alla data del 28 Marzo 2007, non fossero disponibili le analoghe informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere preventivamente co-ordinata con la Direzione Prodotti Aeronautici.

I Certificati di Aeronavigabilità emessi utilizzando le precedenti edizioni dei rispettivi modelli potranno essere sostituiti con le edizioni aggiornate, alla prima occasione utile od alla prossima ri-emissione dell'ARC associato, a discrezione della Direzione Operazioni competente. Le versioni sostituite dovranno essere restituite all'ENAC.

Ns. Rif. 2007-19692/TMP del 27 Marzo 2007



I Certificati Acustici emessi per gli aeromobili EASA utilizzando il modello RT 156 dovranno essere sostituiti con il Modello AESA 45, alla prima occasione utile od alla prossima ri-emissione dell'ARC, a discrezione della Direzione Operazioni competente e comunque non oltre il 28 Settembre 2008.

Per motivi di tracciabilità del processo, verrà compilato a cura del professionista incaricato un Rapporto di Attività Professionale.

Copia delle correnti edizioni dei modelli relativi alle certificazioni di aeronavigabilità ed al certificato acustico saranno resi disponibili sul sito intranet dell'ENAC, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. In esse vengono raccolte le indicazioni sinora fornite per le vie brevi a chiarimento delle richieste ad oggi pervenute.

Le informazioni contenute nella presente lettera saranno riportate, per quanto applicabile, nel Maintenance and Continuing Airworthiness Handbook in occasione della prossima revisione.

Cordiali saluti

Direzione Manutenzione e Produzione
Il Direttore
Ing. E.L. Guccini

Il Direttore
Ing. C. Cifaldi

Direzione Prodotti Aeronautici



Ente Nazionale Per l'Aviazione Civile

REPUBLICCA ITALIANA

3. Documento Nr.

2.

CERTIFICATO ACUSTICO
(NOISE CERTIFICATE)

4. Marche di nazionalità e di immatricolazione (Nationality and registration marks)		5. Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore (Manufacturer and Manufacturer's designation of Aircraft)		6. Numero di serie dell'aeromobile (Aircraft Serial Number)	
7. Motore (Engine)			8. Elica (Propeller)		
9. Massa Massima al Decollo (kg) (Maximum Take-Off Mass (kg))		10. Massa Massima all'Atterraggio (kg) (Maximum Landing Mass (kg))		11. Standard di Certificazione Acustica (Noise Certification Standard)	
12. Modifiche supplementari apportate al fine di garantire la rispondenza alle applicabili norme di certificazione acustica in vigore: (Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with applicable noise certification standards)					
13. Livello di rumore laterale a piena potenza (Lateral/Full-Power Noise Level)	14. Livello di rumore all'avvicinamento (Approach Noise Level)	15. Livello di rumore ai sorvolo (Flyover Noise Level)	16. Livello di rumore al sorvolo in volo livellato (Overflight Noise Level)	17. Livello di rumore al sorvolo in decollo (Take-Off Noise Level)	
Annotazioni (Remarks)					
18. Il presente Certificato Acustico è rilasciato ai sensi dell'Annesso 16, Volume I, alla Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale tenutasi in data 7 Dicembre 1944 e del Regolamento (CE) No. 1592/2002, Articolo 6, in relazione all'aeromobile summenzionato, che si considera rispondente alla norma acustica indicata se mantenuto ed impiegato conformemente ai requisiti e limitazioni operative applicabili. (This Noise Certificate is issued pursuant to Annex 16, Volume I to the Convention on International Civil Aviation dated Dec. 7, 1944 and Regulation (EC) No 1592/2002, Article 6 in respect of the above-mentioned aircraft, which is considered to comply with the indicated noise standard when maintained and operated in accordance with the relevant requirements and operating limitations.)					
19. Data del rilascio (Date of issue)			20. Firma (Signature)		

Modello AESA 45 (EASA Form 45)

Gennaio 2007

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO AESA 45 (EASA FORM 45)

Casella n° 3 “Documento N.”: sarà apposto dalla Direzione Operazioni (OOX) all'atto della emissione del documento. Tale numero è generato secondo le modalità in vigore prima del 28 settembre 2004 e deve essere riportato nell'apposita casella con la lettera identificativa "c" (xxxxx/c).

Nel caso di emissione del modello AESA 45 in sostituzione del modello RT 156 si conserverà la medesima numerazione.

Casella n° 4 “Marche di nazionalità e di immatricolazione”: riportare le marche di nazionalità e di immatricolazione italiana, rilasciate dal Ufficio Registro Aeromobili (URA) al proprietario, nella forma: marche di nazionalità (“I”) seguito da un tratto e dalle marche di registrazione rappresentate da una combinazione di quattro lettere dell'alfabeto.

Casella n° 6 “Numero di serie dell'aeromobile”: il numero di serie dell'aeromobile è desumibile da:

- a) Certificato di Conformità AESA 52 (EASA Form 52) rilasciato dal costruttore e, nel caso di impresa approvata in accordo alla Parte 21 Capitolo F, convalidato dall'Autorità competente
- b) Certificato di Navigabilità per l'Esportazione oppure dal Certificato di Navigabilità valido.

In caso di dubbi, tale informazione dovrà essere confrontata con quella analoga reperibili nei seguenti elementi/documenti, in ordine successivo

- i. targhetta dell'aeromobile.
- ii. Manuale di Volo approvato

Caselle n° 5 e da 7 a 17:

In tali caselle dovranno essere riportate, come applicabile, le informazioni contenute nel Type Certificate Data Sheet for Noise (TCDSN) da EASA e tipicamente identificati con la nota (*) *Items so marked shall be included on EASA Form 45* o nelle liste richiamate nel sito internet EASA al seguente indirizzo http://www.easa.eu.int/home/tc_noise_en.html (i box richiamati nell'intestazione delle tabelle excel corrispondono alle caselle del Certificato Acustico)

Qualora la specifica informazione non sia pertinente alla categoria di aeromobile riportare la notazione “N/A”

Casella “Remarks”

Si riporteranno tipicamente eventuali limitazioni o condizioni previste da EASA nel TCDSN o nelle su citate liste, ovvero le annotazioni a chiarimento o aggiuntive delle informazioni contenute nelle precedenti caselle, alle quali dovrà essere garantita, se applicabile, idoneo collegamento. In caso di dubbi un preventivo co-rdinamento con la Direzione Prodotti Aeronautici è necessario.

Punti n° 19 e 20: la casella “data di rilascio” sarà compilata utilizzando la notazione estesa (es: 28 Giugno 2006) e tipicamente coinciderà con quella del Certificato di Aeronavigabilità cui è associato il Certificato Acustico. Nella casella “Firma” saranno indicate la Direzione Operazioni emittente ed il nominativo del Dirigente di essa che firma il Certificato.

**CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITA' RISTRETTO
(RESTRICTED CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS)**



Certificato N. <i>(Certificate no.)</i>	REPUBBLICA ITALIANA ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	Edizione n. <i>(Edition no.)</i>
1. Marche di nazionalità e di immatricolazione <i>(Nationality and registration marks)</i>	2. Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore <i>(Manufacturer and Manufacturer's designation of Aircraft)</i>	3. Numero di serie dell'aeromobile <i>(Aircraft Serial Number)</i>
4. Categorie <i>(Categories)</i>		
5. Il presente Certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) No 1592/2002, Articolo 5(3)(b) in relazione all'aeromobile summenzionato che si considera navigabile se mantenuto ed impiegato in accordo con le precedenti disposizioni ed i limiti operativi applicabili. <i>(This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Regulation (EC) No 1592/2002, Article 5(3)(b) in respect of the abovementioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.)</i> In aggiunta a quanto sopra, si applicano le seguenti restrizioni <i>(In addition to above the following limitations apply):</i> L'aeromobile può essere impiegato per la navigazione internazionale nonostante le precedenti restrizioni <i>(The aircraft may be used in international navigation notwithstanding above restrictions)</i> Data di rilascio: Firma: <i>(Issue Date)</i> <i>(Signature)</i>		
6. Il presente certificato di Aeronavigabilità è valido a meno che non sia revocato dall'ENAC. Un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità valido deve essere allegato al presente certificato <i>(This Certificate of Airworthiness is valid unless revoked by ENAC. A current Airworthiness Review Certificate shall be attached to this Certificate)</i>		

Modello AESA 24 (EASA Form 24)

Luglio 2006

Questo Certificato deve essere sempre conservato a bordo durante il volo *(This Certificate shall be carried on board during all flights)*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO AESA 24 e 25 (EASA FORM 24 e 25)

NOTA: Qualora nella compilazione dei Certificati secondo quanto riportato nelle seguenti istruzioni persistessero ancora dubbi, co-ordinarsi con la Direzione Prodotti Aeronautici prima di emettere il Certificato.

Casella "Certificato N.": sarà apposto dalla Direzione Operazioni (OOX) all'atto della emissione del documento. Tale numero è generato secondo le modalità in vigore prima del 28 settembre 2004 e deve essere riportato nell'apposita casella seguito dalla lettera identificativa "a" (xxxxx/a). Nel caso di emissione del modello AESA 24 o 25 in sostituzione del modello RT 11 si conserverà il medesimo numero incrementando di una unità l'indice di edizione.

Casella "Edizione n.": con l'eccezione prevista al secondo capoverso della precedente Casella "Certificato N.", all'atto della prima emissione del modello si apporrà il numero 1.

Casella n° 1 "Marche di nazionalità e di immatricolazione": riportare le marche di nazionalità e di immatricolazione italiana, rilasciate dal Ufficio Registro Aeromobili (URA) al proprietario, nella forma: marche di nazionalità ("I") seguito da un tratto e dalle marche di registrazione rappresentate da una combinazione di quattro lettere dell'alfabeto.

NOTA: la lettera di riserva o assegnazione marche delle marche da parte URA deve essere acquisita agli atti della OOX unitamente alla copia della dichiarazione di non registrazione o cancellazione dell'aeromobile rilasciata dall'Autorità competente dello Stato esportatore (Stato di ultima registrazione dell'aeromobile o del costruttore).

Casella n° 2 "Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore": il costruttore ed il tipo dell'aeromobile sono desumibili:

- a) Certificato di Conformità AESA 52 (EASA Form 52) rilasciato dal costruttore e, nel caso di impresa approvata in accordo alla Parte 21 Capitolo F, convalidato dall'Autorità competente
- b) Certificato di Navigabilità per l'Esportazione oppure dal Certificato di Navigabilità valido.

In caso di dubbi tali informazioni dovranno essere confrontate con quelle analoghe reperibili nei seguenti documenti/elementi, in ordine successivo

- i. Specifica di Omologazione emessa dall'EASA ovvero determinata in accordo all'art 2(3) del regolamento (CE) 1702/2003 come applicabile
- ii. targhetta dell'aeromobile.
- iii. Manuale di Volo approvato

Casella n° 3 "Numero di serie dell'aeromobile": il numero di costruzione deve essere desunto come per i dati della Casella n° 2. In caso di dubbi tale dato sarà confrontato con quello reperibile nei documenti/elementi di cui ai precedenti punti ii) e iii) delle istruzioni per la compilazione della casella 2.

Casella n° 4 "Categorie": per il modello AESA 25 (EASA Form 25) deve essere riportata la Categoria di Costruzione corrispondente al codice di navigabilità rispetto al quale l'aeromobile è stato omologato secondo la tabella 1 di seguito riportata. Nel caso in cui non sia possibile riportare una

specifica categoria, riportare i riferimenti della TCDS determinato in accordo all'art 2(3) (a) del regolamento (CE) 1702/2003 (ad es. TCDS EASA, dello State of Design o di quello preso a riferimento per aeromobile accettato prima del 28 Settembre 2003).

TABELLA 1
(Rif. EASA letter PC/sb D(2004) 2003 del 16 Marzo 2004)

Codice di Aeronavigabilità usato per la Certificazione	Categoria da riportare al riquadro 4 del Modello AESA 25	Categorie da utilizzare temporaneamente in banca dati ENAC come applicabile
CS-VLA	Very Light Aeroplane	V
CS-VLR	Very Light Rotorcraft	V
CS-22	Sailplane o Powered Sailplane – Utility e/o Aerobatic	sA (Utility), A
CS-23	Normal, Utility, Aerobatic o Commuter Category Aeroplane	N,sA,A,C
CS-25	Large Aeroplane	T
CS-27	Small Rotorcraft	N
CS-29	Large Rotorcraft	T
CS-30N	Normal e/o Commuter Category Airship	N,C
CS-30T	Transport Airship	T
CS-31HA	Hot-Air Airship	N
CS-31HB	Hot-Air Balloon	N
CS-31GB	Free Gas Balloon	N
CS-31TGB	Tethered Gas Balloon	N

La casella 4 del **Modello AESA 24 (EASA Form 24)** deve invece essere lasciata vuota per evitare possibili confusioni o incomprensioni. Infatti, pur essendo il Certificato di Aeronavigabilità Ristretto basato su una delle Certification Specifications (CS) riportate nella precedente tabella, l'aeromobile interessato non è rispondente in modo completo a detta CS.

Casella n° 5: la casella "data di rilascio" sarà compilata utilizzando la notazione estesa (es: 28 Giugno 2006). Nella casella "Firma" saranno indicate la Direzione Operazioni emittente ed il nominativo del Dirigente di essa che firma il Certificato.

Le istruzioni per la compilazione della Casella "**Limitazioni/Note**" sono fornite nelle GM 21B.320(b)(6) e nella GM 21B.325(a)(1) e (2). Le limitazioni sviluppate in accordo alla parte 21 richiamate nelle GM su menzionate, se esistenti, saranno reperibili sul TCDS EASA o da quest'ultima indicate in apposite comunicazioni.

In caso di dubbio, ed in particolare in occasione della sostituzione di CN con modello secondo Regolamento Tecnico con quelli EASA, sarà necessario un co-ordinamento con la Direzione Prodotti Aeronautici prima dell'emissione del Certificato.

Le limitazioni se presenti devono essere riportate in forma bilingue italiano/inglese. Qualora non ci fossero da indicare limitazioni, riportare la dicitura "**Non Applicabile (Not Applicable)**".

Nel caso del **Modello AESA 24**, la necessità di utilizzare, o meno, la versione contenente alla casella 5 il riferimento alla Convenzione ICAO dovrà essere concordata dalla Direzione Operazioni che emette il certificato con la Direzione Prodotti Aeronautici.



ENAC

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Autorità competente dell'Italia, Stato Membro dell'Unione Europea
(Competent Authority of Italy, Member State of European Union)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELLA AERONAVIGABILITA'
(AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE)

Riferimento ARC:

(ARC Reference)

Ai sensi del Regolamento (CE) No 1592/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio attualmente in carica, lo Stato membro con il presente documento certifica che il seguente aeromobile:

(Pursuant to regulation No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council for the time being in force, the Member State hereby certifies that the following aircraft:)

Costruttore dell'aeromobile:

(Aircraft Manufacturer)

Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:

(Manufacturer's designation of aircraft)

Registrazione dell'aeromobile :

(Aircraft Registration)

Numero di serie dell'aeromobile :

(Aircraft Serial Number)

è da considerare aeronavigabile al momento del rilascio.

(is considered to be airworthy at the time of the issue.)

Data di emissione:

(Date of issue)

Firma:

(Signed)

Data di scadenza:

(Date of Expiry)

Autorizzazione n.

(Authorisation n.)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO AESA 15a (EASA FORM 15a) - ARC

Casella "Riferimento ARC"

Sarà apposto dalla Direzione Operazioni (OOX) all'atto della emissione del documento. Tale numero è il medesimo del Certificato di Aeronavigabilità cui l'ARC è associato e deve essere riportato nell'apposita casella seguito dalla lettera identificativa "b" (xxxxx/b).

Caselle successive identificative (costruttore, designazione, marche di immatricolazione, numero di serie) dell'Aeromobile:

Nel compilare tali campi si utilizzeranno le medesime indicazioni fornite per le corrispettive caselle del Certificato di Aeronavigabilità cui l'ARC è associato

Data di Emissione

Tale data, da riportare nella forma estesa (es. 26 Giugno 2007), coincide con quella in cui il professionista incaricato, autorizzato come Airworthiness Review Staff (ARS) per quel tipo di aeromobile, ritiene di aver soddisfacentemente completato gli accertamenti richiesti per determinare che l'aeromobile è navigabile in accordo alla normativa applicabile (cioè al termine degli accertamenti svolti in modo diretto o sulla raccomandazione sottoposta dalla CAMO). Tale data coincide con quella di compilazione del rapporto interno (primo rilascio, rinnovo CN/emissione ARC). In sede di primo rilascio, questa coincide anche con la data riportata nel campo "**data di rilascio**" del corrispettivo Certificato di Aeronavigabilità ed identifica il punto di partenza del ciclo di revisione della aeronavigabilità secondo la normativa applicabile. Nelle successive emissioni dell'ARC, in virtù di quanto sopra e di quanto riportato al paragrafo M.A.710(d), tale data potrà cadere nei 90 giorni antecedenti la data (giorno e mese) identificata come ciclo di revisione della aeronavigabilità (vedere successivo paragrafo "**Data di Scadenza**") senza interrompere il ciclo stesso. Al di fuori di tale intervallo il ciclo di revisione della aeronavigabilità sarà ripianificato concordemente.

Data di Scadenza

Il periodo di validità dell'ARC è fissato in dodici mesi. La data di scadenza indica la data entro la quale deve essere eseguita la successiva Revisione della Aeronavigabilità. Tale data, da riportare nella forma estesa, indicherà il giorno, a distanza di dodici mesi, calenderialmente precedente a quello indicato nella data di rilascio del Certificato di Aeronavigabilità: es. data di rilascio del Certificato di Aeronavigabilità: 1 Giugno 2007; data di scadenza: 31 Maggio 2008. Come riportato nella Parte M M.A.710(d), il ciclo di revisione della aeronavigabilità non è interrotto nel caso in cui l'esecuzione della revisione di aeronavigabilità venga anticipata, entro il limite massimo di 90 giorni, per consentire che l'ispezione fisica dell'aeromobile avvenga durante una sosta manutentiva.

Firma

La firma è quella dell'Airworthiness Review Staff (ARS) ENAC che, ai sensi della Parte M.B.902(b) e relativa AMC, ha effettuato gli accertamenti.

Autorizzazione n.

Si riporterà quanto segue:

"Non Applicabile (Not Applicable)"